



Ministero della Salute

Ufficio Legislativo

Lungotevere Ripa, 1 – 00153 Roma

Ministero della Salute

LEG

0002076-P-31/03/2020

F. l. a. a/2011/624



378801780

Alla Regione Lazio
Direzione regionale salute e integrazione
sociosanitaria
Area Farmaci e Dispositivi
politicadelfarmaco@regione.lazio.legalmail.it

e, p. c.

All'Ufficio di Gabinetto

Alla Direzione Generale dei dispositivi
medici e del servizio farmaceutico

OGGETTO: Quesito regione Lazio- legge 4 agosto 2017, n. 124 Società titolari di farmacia-
Variazioni societarie.

In relazione al quesito posto da codesta Direzione della regione Lazio, concernente i termini e gli obblighi di comunicazione, *all'assessore alla sanità e alla USL competente per territorio*, nei casi previsti dall'art. 8, comma 2, della legge n. 362 del 1991 come novellata dall'art. 1, comma 160 della legge n. 124 del 2017 si evidenzia quanto segue.

La legge n.124 del 2017 ha modificato gli obblighi di comunicazione già previsti nel comma 2 dell'art. 8 della legge 362/91.

Il vecchio testo del comma 2 dell'art. 8 della legge 362 del 1991 recita: *“Lo statuto delle società di cui all'articolo 7 ed ogni successiva variazione sono comunicati alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani, nonché all'assessore alla sanità della competente regione o provincia autonoma, all'ordine provinciale dei farmacisti e alla unità sanitaria locale competente per territorio, entro 60 gg. dalla data dell'autorizzazione alla gestione della farmacia”*.

Il nuovo testo, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 160 della legge n. 124 del 2017 dispone: *“Lo statuto delle società di cui all'articolo 7 e ogni successiva variazione, ivi incluse quelle relative alla compagine sociale, sono comunicati, entro sessanta giorni, alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani, nonché all'assessore alla sanità della competente regione o provincia autonoma, all'ordine provinciale dei farmacisti e all'unità sanitaria locale competente per territorio”*.

Il legislatore pertanto è quindi intervenuto:

- a) attraverso la modifica della decorrenza del termine per la comunicazione: non più dalla *"data dell'autorizzazione alla gestione della farmacia"*, ma da quella stessa della variazione;
- b) con l'inclusione espressa, tra le variazioni oggetto di comunicazione obbligatoria, anche di quelle *"relative alla compagine sociale"*, pur quando esse non siano tradotte in variazioni statutarie.

Quanto all'intervento sub lett. a), relativo alla decorrenza del termine, si evidenzia che tale modifica normativa ha indubbiamente condotto l'interprete ad un approccio attuativo molto più semplice e chiaro, tanto è vero che nella precedente formulazione, la decorrenza dei 60 giorni *"dalla data dell'autorizzazione alla gestione della farmacia"*, e cioè le variazioni dello statuto successive all'originaria costituzione della società, si era rivelato come di difficile applicazione e attuazione.

Quanto all'intervento sub lett. b), si evidenzia che la modifica normativa si è resa necessaria a seguito dalla estensione della legittimazione all'assunzione della titolarità di farmacie anche alle società di capitali, tenuto conto che le variazioni *"relative alla compagine sociale"* non postulano tutte, in principio, il ricorso ad atti o contratti soggetti a pubblicità.

Pertanto il legislatore, facendosi carico anche delle difficoltà interpretative e applicative della precedente previsione normativa, ha *"correttamente"* esteso l'obbligo di comunicazione a qualunque modifica della compagine sociale, con o senza variazioni statutarie. Diversamente gli uffici delle ASL non avrebbero potuto avere il controllo su nuovi eventuali soci; ciò ai fini della verifica, da parte dei medesimi Uffici, in materia di compatibilità/incompatibilità.

Come è noto, infatti, il comma 3 dell'art. 8 della legge n. 362 del 1991 - non novellato dalla modifica del 2017 - recita: *"La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 7 comporta la sospensione del farmacista dall'albo professionale per un periodo non inferiore ad un anno. Se è sospeso il socio che è direttore responsabile, la direzione della farmacia gestita da una società è affidata ad un altro dei soci. Se sono sospesi tutti i soci è interrotta la gestione della farmacia per il periodo corrispondente alla sospensione dei soci. L'autorità sanitaria competente nomina, ove necessario, un commissario per il periodo di interruzione della gestione ordinaria, da scegliersi in un elenco di professionisti predisposto dal consiglio direttivo dell'ordine provinciale dei farmacisti"*.

Ne consegue che, anche nella sua nuova formulazione il comma 2 dell'art. 8 citato va letto nel senso di ricomprendere qualsiasi variazione statutaria, *"ivi incluse le modifiche/variazioni relative alla compagine sociale"*.


Occorrerà poi, in ragione dei vari tipi di società, far riferimento alla forma, contenuto ed efficacia delle variazioni statutarie e modifiche della compagine sociale.

In conclusione si ritiene che permane l'obbligo di presa d'atto (sia quelle relative alle variazioni societarie, sia relative alla compagine sociale) da parte delle amministrazioni pubbliche.

Tale interpretazione appare suffragata anche da quanto si legge nel dossier di documentazione del Senato (AS 2085-B)¹.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

(Cons. Luca Monteferrante)



MC

¹ Estratto dal dossier di documentazione del Senato (AS 2085-B): "Il comma 160 modifica l'articolo 8 della legge 362/1991 introducendo, alla lettera a), una modifica di coordinamento concernente le incompatibilità (cfr. supra, comma 157, lettera b)). La lettera b) del comma in esame modifica la norma sull'obbligo di comunicazione dello statuto societario e delle relative variazioni ad alcuni soggetti pubblici. Rispetto alla disposizione vigente, si specifica che l'obbligo concerne anche le variazioni dell'identità dei soci e che, per la trasmissione dello statuto, il termine di sessanta giorni decorre dall'adozione del medesimo (la norma attuale - formulata con riferimento all'originario limite di gestione di una sola farmacia da parte della società - fa letteralmente riferimento, come termine di decorrenza, alla data dell'autorizzazione alla gestione della farmacia)"